
# COMUNE DI SCILLA PROVINCIA REGGIO CALABRIA



### RELAZIONE

### DELL'ORGANO DI REVISIONE

# SULLE CAUSE CHE HANNO GENERATO IL DISSESTO FINANZIARIO



#### Premesso

che l'organo di revisione è stato nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 23-09-2009 per l'esercizio delle funzioni di revisione economico-finanziaria del Comune predetto, in conformità a quanto dispone l'art.234 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n°267;

che lo stesso ha terminato il suo mandato e che attualmente si trova in regime di prorogatio ai sensi dell'art. 235 TUEL;

che lo stesso ha relazionato sui rendiconti del triennio per il quale ha svolto le sue funzioni di carica;

che dall'analisi dei rendiconti e di ogni quant'altro atto sottoposto all'attenzione dell'organo di revisione ne è scaturito un evidenziato stato di deficitarietà finanziaria dell'ente che di pari passo è stato palesato agli organi direttamente interessati, nonché a quelli preposti per l'ulteriore controllo oltre quello del sottoscritto organo di revisione;

viste le ordinanze della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Calabria nº 166/2011; nº539/2011; nº133/2012 ed in particolare quest'ultima assegnataria del termine di mesi tre per adottare le misure correttive imposte specificando che "tenuto conto della situazione finanziaria riscontrata, le irregolarità e/o criticità accertate e le "necessarie misure correttive" indicate assumono rilievo anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, nº 149";

vista la deliberazione della Giunta Comunale n°166 del 18/10/2012;

esaminata la pubblicazione del Ministero dell'Interno sul "Dissesto finanziario degli Enti Locali alla luce del nuovo assetto normativo":

visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

visti i principi contabili per gli enti locali emanati dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali;

visto il Decreto legislativo 6 settembre 2011 n°149, art. 6, comma 2;

#### presenta

la seguente relazione sullo stato di dissesto finanziario del Comune di Scilla (RC).

#### Introduzione

**Fonti normative:** 

Definizione dello stato di dissesto

Si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193 TUEL (salvaguardia degli equilibri di bilancio), nonché con le modalità di cui all'articolo 194 TUEL (riconoscimento dei debiti fuori bilancio) per le fattispecie ivi previste. Il tutto è disciplinato dall'articolo 244 comma l'TUEL.

Deliberazione di dissesto

La deliberazione di dissesto recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal consiglio dell'ente locale nelle ipotesi di cui all'articolo 244 e valuta le cause che hanno determinato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto non è revocabile. Alla stessa è allegata una dettagliata relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto (art. 246 comma 1 TUEL).

### Omissione della deliberazione di dissesto

Ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto (art. 247, comma 2 TUEL).

Decorso infruttuosamente tale termine l'organo regionale di controllo nomina un commissario ad acta per la deliberazione dello stato di dissesto (art. 247, comma 3 TUEL).

# Conseguenze della dichiarazione del dissesto finanziario

A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261 (decreto Ministro dell'Interno):

- Sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio (art. 248, comma 1 TUEL);
- Gli enti locali non possono contrarre nuovi mutui, con eccezione dei mutui previsti dall'articolo 255 e dei mutui con oneri a totale carico dello Stato o delle Regioni (art. 249, comma 1 TUEL).

Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256:

- Non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i
  debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione (art. 248,
  comma 2 TUEL);
- I debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria (art. 248, comma 4 TUEL).

Nella fattispecie nel Tuel sono contenute tutte quelle norme che disciplinano il dissesto finanziario per portare l'ente al risanamento tramite l'azzeramento dell'indebitamento pregresso e quindi al ritorno alla condizione di ente sano.

Per indebitamento pregresso si intende la sommatoria del disavanzo di amministrazione da conto consuntivo dell'ultimo esercizio precedente il dissesto, nel caso specifico del Comune di Scilla l'esercizio 2011, e dei debiti fuori bilancio, verificatisi prima dell'anno di riferimento del dissesto.

Il risultato di amministrazione dell'anno 2011 presenta un disavanzo pari ad €. 4.601.659,19

Un riferimento alla recente relazione sul Rendiconto 2011 è fondamentale quale punto di partenza per analizzare nei dettagli lo squilibrio generatosi nel tempo. Infatti qui di seguito è riportato uno stralcio della relazione redatta dal sottoscritto Revisore

Confronto tra previsioni iniziali e rendiconto 2011



Entrate	Previsioni iniziali	Rendiconto 2011	Differenza	Scostamento
Titolo I Entrate tributarie	4.871.687,09	4.871.541,22	145,87	0,00%
Titolo II Trasferimenti	1.196.599,79	1.277.779,82	-81.180,03	-6,35%
Titolo III Entrate extratributarie	3.357.059,20	3.324.540,31	32.518,89	10,01%
Titolo IV Entrate da Trasf. c/capitale	6.815.563,19	6.718.697,14	96.866,05	1,44%
Titola V Entrate da prestiti	1.101.559,28	1.048.947,61	52.611,67	5,01%
Titolo VI Entrate da servizi per conto terzi	1.072.821,37	779.452,07	293.369,30	37,63%
Avanzo di amministrazione applicato			. ' 0,00	
Totale	18.415.289,92	18.020.958,17	394.331,75	2,18%

Spese	Previsione iniziale	Rendiconto 2011	Differenza	Scostamento
Titolo I Spese correnti	8.609.301,63	8.416.135,92	193.165,71	2,29
Titolo II Spese in conto capitale	9.658.126,94	9.538.962,83	119.164,11	1,25
Titalo III Rimborso di prestiti	1.928.108,26	1.863.098,86	65.009,40	3,49
Ticolo IV Spese per servizi per conto terzi	1.400.907,67	1.091.275,23	309.632,44	28,37
Totale	21.596.444,50	20.909.472,84	686.971,66	3,28

Dell'analisi degli scostamenti tra le entrate e le spese inizialmente previste e quelle accertate ed impegnate si rileva che la somma dei primi tre titoli dell'entrata pari ad euro 9.473.861,35 va a coprire le spese correnti di euro 8.416.135,92; una sostanziale differenza si può notare al titolo VI dell'entrata (servizi per conto terzi) dove gli accertamenti sono pari ad euro 779.452,07 con uno scostamento rispetto alle previsioni iniziali del 37,63%; le entrate extratributarie differiscono solo del 10% in relazione alle previsioni iniziali migliorando notevolmente se si confronta il valore con gli accertamenti dell'esercizio 2010.

Le entrate extratributarie accertate nell'anno 2011, presentano le seguenti differenze rispetto alle previsioni iniziali ed a quelle accertate nell'anno 2011:

Entrate Extratributarie	Rendiconto 2010	Previsioni iniziali 2011	Rendiconto 2011	Differenza 2011	Differenza 2010
Servizi pubblici	2.413.343,38	2.861.826,46	2.840.152,94	21.673,52	426.809,56
Proventi dei beni dell'ente	34.683,50	22.795,26	22.795,26	0,00	-11.888,24
interessi su anticip.ni e crediti	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
Utili netti delle aziende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Froventi diversi	484.774,06	472.387,48	461.592,11	10.795,37	23.181,95
Totale entrate extratributarie	2.932.800,94	3.357.059,20	3.324.540,31	32.518,89	391.739,37

### Trand storico della gestione di competenza

Titolo I Titolo II	<b>Entrate</b> Entrate tributarie Entrate da contributi	2009 1.685.770,49	2010 1.631.475,99	2011 1.939.451,92
	e trasferimenti correnti	1.336.854,52	1.418.821,35	1.277.767,52
Litolo III	Entrate extratributarie	783.758,22	762.104,67	
Titolo IV	Entrate da trasf. c/capitale	5.030.320,89	1.134.800,00	757.331,11
Titolo V	Entrote da prestiti	780.531.84	•	678.000,00
Titolo VI	Entrate da servizi per c/terzi	,,,,,	754.098,84	886.586,40
	Totale Entrate	1.316.727,94	945.546,33	727.367,56
	rotale Entrate	10.933.963,90	6.646.847,18	6.266.504,51

RESIDUÍATTIVI AL 01/01/2011	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2011 DA RIPORTARE
TITOLO II 2.890.315,33 TITOLO III 0,00 TITOLO III 2.567.209,20 TITOLO IV 6.201.399,08 TITOLO V 149.963,48 TITOLO VI 35.821,37 19.341.921,80	3.705.108,42 1.411,37 3.200.152,36 6.020.297,09 103.775,33 <u>126.233.02</u> -9.419.187,76

L'incidenza nel riaccertamento dei residui attivi influisce per il 48,70 % in meno rispetto a quelli indicati nel passato esercizio finanziario. Tale incremento è dovuto ai maggiori residui creatisi nell'esercizio 2011 per la mancata riscossione in particolar modo dei ruoli TARSU per  $\in$  579.973,98, servizio idrico integrato per  $\in$  590.000,00, altre imposte  $\in$  500.000,00.

Si raccomanda, in proposito, di effettuare costantemente ed improrogabilmente ad ogni chiuspra d'esercizio la rideterminazione dei residui attivi e passivi.

Si tratta di incassi la cui manifestazione numeraria avverrà nell'esercizio successivo o negli esercizi in cui verranno eseguite le opere pubbliche.

Per quanto concerne l'analisi dei residui passivi, si evidenzia che i pagamenti relativi ai diversi titoli, in relazione alla consistenza dei residui passivi all'1.01.2011 e alla percentuale di pagamento riscontrate nell'esercizio, delineano una chiara visione dei residui da pagare.

Dal documento elaborato e sviluppato dal responsabile dell'area economico finanziaria si evince che sono stati eliminati solo alcuni residui passivi che si riferiscono in particolar modo agli ultimi esercizi dovuti più che altro a quadrature di poste di bilancio e che, sicuramente, negli anni hanno inciso sull'equilibrio di bilancio contribuendo a giustificare un passivo che di fatto non ha mai coinciso con effettiva liquidità per l'Ente.

Se si prendono in esame i valori dei residui passivi indicati in bilancio al 01-01-2010 questi sono così rapportati per titolo rispetto a quelli indicati al 31-12-2010 e quindi da riportare al nuovo esercizio:

X

#### RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2011

#### RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2011 DA RIPORTARE

TITOLO I 4.859.893,70	6.128.926,69
TITOLO II 8.863.962,83	8.659.314,07
TITOLO III 758.098,84	886.586,40
TITOLO IV 363.907,67	<u>_37</u> 0.665,10
14.845.863,04	16.045.492,26

4.1.1. Entrate correnti (Titolo I, II e III)

Previsioni iniziali(I)	Previsioni assestate(2)	accertamenti(3)	Riscossioni(4)	(%)3 su 2
3.967.821,55	3.967.821,55	3.974.550,55	1.919.424,16	100,16

4.1.2. Spese correnti - riassunto complessivo (Titolo I)

Previsioni iniziali(l)	Previsioni assestate(2)	impegni(3)	Pagamenti(4)	(%) 3su2
3.749.407,93	3.749.407,93	3.556.779,45	1.569.267,49	94,86

#### 4.1.3. Spese per la restituzione di prestiti (Titolo III)

Previsioni iniziali(l)	Previsioni assestate(2)	Impegni(3)	Pagamenti(4)	(%) 3su?	
1.170.008,42	1.170.008,42	1.105.000,02	218.413,62	94,44	ļ

Come si evince dai prospetti le ragioni che hanno portato allo squilibrio strutturale dell'ente hanno origini pregresse, addirittura dall'intero ultimo decennio trascorso. Infatti l'elevata formazione di residui attivi ed il relativo mantenimento in bilancio riferiti agli anni ante 2006 fanno riflettere sulla fondatezza degli stessi, alterando in tal senso la percezione dell'effettiva situazione finanziaria dell'Ente.

Ancora maggior incidenza per il disavanzo creatosi portano le scarse riscossioni rispetto agli accertamenti e i pagamenti decisamente poco incisivi rispetto agli impegni riflettendo la cronica esigua liquidità dell'Ente, anche considerando i parametri riferiti alle spese per restituzione di prestiti.

Tutto ciò ha indotto l'ente ad operazioni di risanamento per la ristrutturazione degli equilibri di bilancio. Pertanto deve essere individuata in via normativa una procedura stringente che privilegi il mantenimento degli equilibri finanziari, a prescindere da volontà politiche che possono anche cogliere le ragioni tecniche e le conseguenze negative di un perpetuarsi di disavanzi che compromettono strutturalmente l'ente.

L'ente oggetto della presente relazione ha, negli anni precedenti, esposto risultati di esercizio in avanzo di natura fittizia maturati con il mantenimento di residui attivi inesistenti, stralcio di residui passivi non eliminabili, condannandolo al mantenimento e spesso anche ad accrescere una situazione deficitaria occulta.

Un dato che può far capire come le situazioni possano diventare ingovernabili è quello relativo al continuo ricorso ad anticipazioni di tesoreria per far fronte alla gestione corrente dell'Ente.

Come più volte evidenziato nelle relazioni sui rendiconti 2010 e 2011 e nella svariata corrispondenza, il disavanzo al 31 dicembre 2011 di €. 4.601.659,19 avrebbe dovuto essere obbligatoriamente applicato, (almeno una parte del suggerito piano di rientro dei debiti), al bilancio di previsione 2012 stanziando un importo per la copertura mediante utilizzo di risorse libere ed eventuali alienazioni di beni patrimoniali.

La Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti con pronuncia n°166/2011 del 27-04-2011 ha chiesto di adottare i provvedimenti correttivi indicati salienti per ristabilire l'equilibrio finanziario dell'Ente;

In data 25-11-2011 la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti con pronuncia  $n^{\circ}539/2011$  ha chiesto di adottare i provvedimenti correttivi per ristabilire la sana gestione finanziaria e contabile ordinando l'inserimento del referto nella prima seduta consiliare utile.

Successivamente, con pronuncia del 9 agosto 2012, la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ha imposto all'Ente misure correttive in ordine al rendiconto 2010, evidenziando la cronicità dei punti di criticità rilevati negli esercizi precedenti. Infatti risalta in ogni rendiconto approvato la modesta entità delle riscossioni di competenza delle entrate proprie (titolo I 32,10 %, titolo III 13,55 %).

La predetta situazione ha caratterizzato, in particolare, l'ICI (accertamenti: €. 340.045,33; riscossioni: €. 195.313,61), la TARSU (accertamenti: €. 660.000,00; riscossioni: €. 0,00).

Si rileva che le difficoltà dell'Ente di riscuotere gli importi accertati ha determinato la formazione di una consistente massa di residui, pari, al 31-12-2010, ad €. 1.786.224,29 in parte risalenti al 2006 (€. 257.310,00) e ad esercizi precedenti (€. 5.534,64).

Analizzando il disavanzo di amministrazione dell'anno 2010 (€. 4.894.299,10), scaturito dall'approvazione del rendiconto solo in data 16 aprile 2012, questo risultato è il frutto della pulizia di tutti quei residui attivi portati per anni in bilancio e giudicati nell'attualità insussistenti; la tardiva approvazione ha, di fatto, impedito di ripianare il risultato di amministrazione con le modalità indicate nell'art.193 del TUEL.

Infatti detto ritardo ha ostacolato la possibilità per il Consiglio Comunale di conoscere tempestivamente il risultato negativo di amministrazione e di adottare, conseguentemente, le necessarie misure di riequilibrio entro la data del 30 settembre fissata dal comma 2 della citata disposizione normativa.

Al contrario, la precaria situazione finanziaria del Comune, sostanzialmente già nota prima dell'approvazione del rendiconto e dell'accertamento del disavanzo (considerando anche il costante ricorso all'istituto dell'anticipazione di tesoreria), avrebbe dovuto indurre ad un rigoroso rispetto dei termini di legge.

Ciò detto, ne deriva l'inattendibilità della deliberazione del Consiglio Comunale n°31 del 30 settembre 2011 che ha dato atto all'inesistenza delle condizioni di equilibrio finanziario equiparando, di fatto, come già ripetutamente evidenziato in maniera incisiva nella numerosa corrispondenza inviata agli organi dell'Ente, la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

Prendendo in considerazione la parte dell'art. 244 TUEL che letteralmente enuncia che: "si ha dissesto finanziario se esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'art. 193, nonché con le modalità di cui all'art. 194 per le fattispecie ivi previste".

Orbene, l'art. 193 recita che il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato, e qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione di residui adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

Ai fini di quanto sopra la norma letteralmente espone che " possono essere utilizzate per l'anno in

corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifiche destinazioni per legge, nonchè i proventi derivanti da alienazione di beni".

Da un'interpretazione coordinata delle tre disposizioni della legge, articoli 244-193-194 TUEL e prendendo in considerazione il Titolo I, il Titolo II e il Titolo III delle entrate si può ben vedere che difficilmente l'ente potrà salvaguardare gli equilibri di bilancio di cui al punto 6 dell'art. 162 TUEL.

### Conseguenze della dichiarazione di dissesto

Le modifiche normative, intervenute nel corso di questi anni nella pubblica amministrazione, hanno avvicinato il risanamento finanziario degli enti locali tramite dissesto finanziario, alle procedure concorsuali di natura civilistica.

La prima cosa da garantire è quella di assicurare al Comune la continuità di esercizio nonostante il grave stato di crisi causato dagli squilibri economici-finanziari.

Lo strumento giuridico del dissesto finanziario crea una rottura tra il passato e il futuro, permettendo all'ente locale di ripartire libero da debiti e con la messa a disposizione dell' OSL dei crediti e del patrimonio, che dovranno essere gestiti in funzione liquidatoria.

Il dissesto finanziario, disciplinato dagli art. 244 e seguenti del TUEL, ha avuto un'importante modifica con due decreti legislativi, rispettivamente il n°342 e n°410 del 15 settembre 1997 e 25 ottobre 1998 con l'introduzione della procedura semplificata dello stato di dissesto di cui all'art.258 TUEL.

Tale procedura semplificata prevede per la definizione della massa passiva della liquidazione, che siano gli stessi creditori che dovranno attivarsi per dimostrare l'esistenza del loro credito, entro un termine perentorio, fissato dall'organo di liquidazione per la presentazione delle domande per l'insinuazione nella massa passiva. Pertanto nessun onere graverà sull'ente locale, mediante l'esibizione delle schede di rilevazione di tutti i debiti firmate dai responsabili amministrativi.

Cosa di non poco conto in una situazione di carenza di organico e dalla mancanza di una corretta rilevazione dei fatti di gestione con conseguente rischio di inattendibilità dei documenti elaborati.

A seguito del definitivo accertamento della massa passiva e dei mezzi finanziari disponibili. l'organo predispone il piano di estinzione delle passività includendo le passività accertate successivamente all'esecutività del piano di rilevazione dei debiti.

E' un istituto simile al Concordato Preventivo e dà la possibilità all'Organo Straordinario di Liquidazione (O.S.L.) di definire transattivamente le pretese creditorie offrendo in pagamento una somma variabile tra il 40 ed il 60% dell'intero debito.

L' una procedura da sostenere in quanto permette un notevole risparmio di risorse finanziarie e la soluzione di problematiche che spesso si trascinano da anni. La transazione e il relativo pagamento, consentono al creditore di ottenere l'immediata liquidità , dall'altra parte sollevano l'ente dal peso degli interessi e delle rivalutazioni monetarie.

# Analisi delle principali poste che hanno cagionato il dissesto finanziario

Dopo l'ampia definizione giuridica del dissesto finanziario e delle conseguenze dello stesso si evidenziano le seguenti considerazioni:

### Risultato di amministrazione

Dal prospetto predisposto nella relazione sul rendiconto 2011 emerge un disavanzo di araministrazione pari ad €. 4.601.659,19. Tale disavanzo, come già detto nella parte giuridica della relazione, dovrà necessariamente trovare copertura nell'esercizio successivo e nei due successivi mediante utilizzo di entrate correnti (Titolo I), eventuali alienazioni di beni patrimoniali disponibili

.

e pertanto cedibili sul mercato.

La composizione del risultato dell'amministrazione 2011 risulta formato dai seguenti elementi:

	GESTIONE			
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE	
F.DO INIZIALE CASSA AL 01/01/2011			0,60	
RISCOSSIONI	1.455.461,31	3.408.519,27	4.863.980,58	
PAGAMENTI	2.488.506,74	2.375.473,84	4.863.980,58	
FONDO DI CASSA AL 31/12/2011			0,00	
BAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE			0,60	
NON REGOLARIZZATE AL 31 DICEMBRE RESIDUI ATTIVI	10.298.992,35	2.857.985,24	<b>13.156.977,</b> 59	
RESIDUI PASSIVI	12.356.819,07	3.688.673,19	<b>16.04</b> 5.492,26	
DIFFERENZA			2.888.514,87	
SALL FINE IAREA	AVANZO(+) o D	OISAVANZO(-)	- 2.888.514,67	

		$\begin{bmatrix}\frac{1}{63.000,000} \end{bmatrix}$
RISULTATO DI	Fondi vincolati	
GESTIONE		-1.650. I day. 1
	Fondi per finanziamento in c/capitale  AVANZO O DISAVANZO DI GESTIONE	-4.601.659,73
=	AVANZO O DISATRILLO DI COLLEGIO	

# <u>Pertanto la situazione deficitaria totale porta un disavanzo di amministrazione pari ad €.</u> 4.601.659,19

Nelle more della presente analisi si evidenzia la notifica di numerosi atti di pignoramento ed in particolare l'atto di pignoramento da parte di Equitalia Sud spa per n°7 cartelle esattoriali e di importo pari a €. 1.582.086,75;

la nota prot, n°9340 datata 08-10-2012 a firma del Responsabile del Servizio Finanziario, indicante. in relazione ai procedimenti per decreti ingiuntivi non opposti e, legittimamente divenuti esecutivi. le somme iscritte in bilancio, le somme parzialmente pagate e le somme fuori bilancio;

la certificazione del Responsabile del Servizio Finanziario con prot. nº2512 del 20-03-2012 per debiti pari ad €. 3.694.087,34;

ciò detto si può prudenzialmente confermare una situazione deficitaria in aumento, con partite destinate ad essere gestite quali debiti fuori bilancio che dovranno trovare assoluta copertura mediante il vincolo dei futuri avanzi di amministrazione e/o accensione di finanziamenti (mutui) o piani di rateazione per un periodo massimo di tre anni.

#### Conclusioni

L'occultamento del disavanzo "sostanziale", a fronte di un avanzo di amministrazione dichiarato per poche migliaia di euro, ha creato, nel tempo, tensioni finanziarie con il ricorso a continue esponenziali anticipazioni di tesoreria.

Si sottolinea che a dette forme di finanziamento si ricorre solo in via eccezionale, per carenze di liquidità temporanee. Nella situazione esaminata si contraddistingue invece un modus operandi tale da far emergere la permanente situazione deficitaria.

Tale situazione si è instaurata saltuariamente sin dall'anno 2005 aggravandosi nel tempo fino ad oggi anche per il mancato rientro del fondo vincolato di €. 1.650.000,00 utilizzato per le spese correnti negli anni 2006/2007.

Questo è uno dei primi sintomi del dissesto finanziario, in quanto l'ente locale, mascherando un disavanzo sostanziale, inaridiva le casse sociali e doveva far ricorso ad anticipazioni di tesoreria per l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili all'ente.

Bitengo che, come recita l'art. 244 TUEL, sui presupposti del dissesto finanziario, l'ente non sia in grado di far fronte ai crediti liquidi ed esigibili con le modalità di cui all'art. 193 dello stesso TUEL.

Da un esame delle poste attive di parte corrente della bozza di bilancio di previsione 2012 emerge che il Comune di Scilla non possa coprire un disavanzo di amministrazione di proporzioni così rilevanti, e contestualmente a far fronte a debiti liquidi ed esigibili, oltre decreti ingiuntivi, per €. 4.601.659,19. Infatti eventuali alienazioni di beni patrimoniali (dagli effici competenti preposti alla valutazione dei beni patrimoniali gli stessi risultano non disponibili alla vendita perché utilizzati in parte come uffici periferici dell'ente) non apporterebbero, seppur tutti alienati, le risorse nominali utili per la copertura del disavanzo. Tuttavia si può analizzare la normativa sul dissesto come strada privilegiata per iniziare un

vero e proprio risanamento finanziario dell'ente, libero da debiti pregressi così da garantire la continuità e garanzia dei servizi pubblici indispensabili alla collettività.

L'organo che affiancherà l'amministrazione comunale (Commissario Liquidatore, O.S.L.) si occuperà del passato ed i vertici politici saranno portati ad agire screnamente per lo svilappo faturo dell'ente, evitando situazioni spiacevoli di deficit finanziario ed azioni esecutive da parte dei creditori non soddisfatti.

Lo scrivente revisore ribadisce che alla luce dei documenti analizzati, l'ente locale si trovi in ano stato di dissesto finanziario, di cui all'art. 244 TUEL, in quanto non è in grado di far fronte ai debiti liquidi ed esigibili con le modalità di cui all'art. 193 TUEL.

Seilla li, 19 ottobre 2012

IL REVISORE DEL CONTI (Dr Daniele Palumbo) (See See Continue)